

REGOLAMENTO SOCI
AMMISSIONE – RECESSO - ESCLUSIONE
CONSORZIO AGRARIO DI SIENA

Art. 1
DOMANDA DI AMMISSIONE

1.L'ammissione avviene a seguito di domanda sottoscritta dal socio persona fisica o, nel caso di socio persona giuridica, dal legale rappresentante del richiedente, e indirizzata – a mezzo e-mail ordinaria o PEC o raccomandata o a mani con ricevuta di protocollo in entrata - all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio Agrario.

Il richiedente deve indicare chiaramente nella domanda se intende partecipare al Consorzio Agrario in qualità di Socio Cooperatore o Socio Sovventore.

2.Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio Agrario, possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, un'impresa agricola di qualsiasi dimensione.

La domanda del richiedente che intenda partecipare al Consorzio Agrario in qualità di **Socio Cooperatore** dovrà essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo (**M1**) in ogni sua parte e della documentazione richiesta al successivo art. 2 del presente Regolamento.

3.La domanda del richiedente che intenda partecipare al Consorzio Agrario in qualità di **Socio Sovventore** dovrà essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo (**M2**) in ogni sua parte e della documentazione richiesta al successivo art. 2 del presente Regolamento.

4.La mancata o incompleta presentazione e/o compilazione dei moduli e della documentazione determinano la nullità della domanda di ammissione.

Art. 2
DOCUMENTAZIONE

1.Alla domanda di ammissione a **Socio Cooperatore**, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per le **persone giuridiche**:

- a) copia in corso di validità dello Statuto e del certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza e i riferimenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) dichiarazione su carta intestata con la quale l'istante attesta il pieno rispetto delle disposizioni cogenti e delle norme di buona prassi nello svolgimento della propria attività;
- c) dichiarazione su carta intestata di accettazione dello Statuto del Consorzio Agrario e dei relativi Regolamenti di attuazione;
- d) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati personali (sottoscrizione in calce al modulo M1).

- per le **persone fisiche**:

- a) copia in corso di validità del certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione del titolare dell'impresa;
- b) certificato di attribuzione partita IVA emesso della Agenzia delle Entrate;
- c) sottoscrizione dichiarazione su carta intestata di accettazione dello Statuto del Consorzio Agrario e dei relativi Regolamenti di attuazione;
- d) copia documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati personali (sottoscrizione in calce al modulo M1).

2. Alla domanda di ammissione a **Socio Sovventore**, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata alla seguente documentazione:

- a) copia in corso di validità del certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza e i riferimenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- b) dichiarazione su carta intestata con la quale l'istante attesta il pieno rispetto delle disposizioni cogenti e delle norme di buona prassi nello svolgimento della propria attività;
- c) sottoscrizione dichiarazione su carta intestata di accettazione dello Statuto del Consorzio Agrario e dei relativi Regolamenti di attuazione;
- d) per le persone fisiche copia documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda; per le persone giuridiche copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- e) autorizzazione al trattamento dei dati personali (sottoscrizione in calce al modulo M1).

Art. 3

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione pervenuta al Consorzio Agrario viene esaminata da un punto di vista formale, preliminarmente, dalla Segreteria di Presidenza che valuta la composizione della documentazione pervenuta in termini di accuratezza e completezza delle informazioni e degli allegati richiesti, comunicando eventualmente al soggetto richiedente la necessità di produrre integrazioni particolari ritenute necessarie.

2. La Segreteria di Presidenza provvede a inoltrare la domanda formalmente completa, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa (o delle eventuali integrazioni successivamente richieste), al Consiglio di Amministrazione che, nel corso della prima seduta utile, procede alla valutazione effettiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione o sul rigetto della domanda del socio.

La delibera di ammissione della domanda deve essere comunicata all'interessato dalla Segreteria di Presidenza e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

La delibera di rigetto della domanda deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto al soggetto richiedente dalla Segreteria di Presidenza.

Sia in caso di ammissione sia in caso di rigetto della domanda, la Segreteria di Presidenza comunica l'esito al proponente entro 30 giorni lavorativi.

4. Nel caso in cui l'interessato che abbia presentato la domanda di ammissione a

nuovo socio risulti un soggetto moroso nei confronti del Consorzio Agrario, avendo nei confronti di quest'ultimo debiti scaduti e non pagati, la domanda di ammissione verrà valutata dal CDA con ammissione condizionata al verificarsi dei seguenti adempimenti:

- a) la condizione di morosità venga rimossa mediante il pagamento di tutti i debiti dovuti entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione condizionata;
- b) e venga effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 25,82 entro 90 gg dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione condizionata.

Gli adempimenti di cui sopra dovranno avvenire entro i termini perentori sopra indicati e decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione condizionata, pena la sua revoca definitiva.

5. In caso di delibera di rigetto della domanda, il proponente può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Si precisa che per consolidata riflessione dottrina e giurisprudenziale l'aspirante socio NON vanta di un diritto soggettivo o comunque una pretesa giuridicamente tutelata ad essere ammesso anche in presenza dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 4

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Entro 90 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale di ammissione da parte della Segreteria di Presidenza, il nuovo Socio deve procedere al versamento della quota di partecipazione statutariamente prevista mediante bonifico bancario. Le coordinate per il versamento e il relativo importo vengono specificati nella stessa comunicazione inviata dalla Segreteria.

2. L'importo delle azioni nominative per i soci sovventori viene stabilito dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Art. 5

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

1. I soci devono comunicare, ogni anno (in occasione del rinnovo – nel mese di Gennaio) l'aggiornamento relativo ai dati contenuti nella domanda di ammissione.

In particolare, i soci devono comunicare qualsiasi variazione inerente a:

- nominativi, indirizzi, recapiti telefonici fissi e mobili, fax, e-mail, sito web riportati nel Libro dei Soci;
- variazioni di fatturato dell'azienda;
- variazioni dell'assetto societario, o nell'oggetto sociale rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione.

2. Il Consorzio Agrario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti.

Art. 6

RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai termini degli Art. 3 e 4 dello Statuto.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Segreteria di Presidenza mediante raccomandata A/R.

Entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, il Consiglio di Amministrazione esamina la sussistenza dei presupposti che legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

3. Per i Soci Sovventori il recesso è ammesso solo quando si sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto (art. 7 dello Statuto).

4. Per il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 7

ESCLUSIONE

L'esclusione del Socio è regolata dal disposto dell'Art. 2533 del Codice Civile.

Quando non ha luogo di diritto è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e

deve essere comunicata al socio. Può inoltre essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, o alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente adottate con gravi inadempienze ai sensi dell'Art. 2286 del Codice Civile;
- che siano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi assunti verso il Consorzio, ovvero si rendano morosi nei pagamenti ad essa comunque dovuti, o nella estinzione dei debiti contratti verso il Consorzio. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'adempimento degli obblighi assunti. L'esclusione può essere deliberata soltanto trascorsi trenta giorni dal detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- che in qualunque modo danneggino materialmente gli interessi del Consorzio con gravi conseguenze patrimoniali;
- che siano gravemente inadempienti agli obblighi fissati dal regolamento interno di cui all'Art. 20 dello Statuto.

ART. 8

AGGIORNAMENTO DEL LIBRO SOCI

Entro 30 giorni dal pagamento della quota associativa la Segreteria di Presidenza procede all'aggiornamento del Libro Soci, sia in forma cartacea sia in modalità digitale.

In ogni caso una volta l'anno e in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio la Segreteria di Presidenza informa il Consiglio di Amministrazione sullo stato di aggiornamento del Libro dei soci.